**Disegni di legge in materia di defibrillatori (A.S. n. 1441, A.S. n. 320, A.S. n. 947 e A.S. n. 1501) Assegnato alla**[**12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)**](http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=12)**in sede deliberante. Nominata relatrice Sen. Boldrini.**

Il disegno di legge **A.S. n. 1441**, concernente l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automaticiin ambiente extraospedaliero (DAE), è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato il 30 luglio 2019.

L'**articolo 1**è inteso a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici. Esso demanda inoltre ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Tali criteri e modalità sono oggetto anche dell'**articolo 2**, il quale fa anche riferimento - in merito all'eventuale definizione sia di tali profili sia di misure di incentivo - a regolamenti ed atti degli enti territoriali. L'**articolo 3**opera una revisione della normativa sull'utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. L'**articolo 4**modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione ed all'impiego da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, dei defibrillatori. L'**articolo 5**concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso. L'**articolo 6**riguarda le comunicazioni da parte dei soggetti che siano già dotati o si dotino di un DAE e da parte dei venditori, l'individuazione del soggetto avente alcune responsabilità riguardo al DAE in dotazione e le funzioni di registrazione e di monitoraggio dei DAE da parte delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118". L'**articolo 7**concerne la disciplina di alcune modalità del sistema di emergenza sanitaria "118", con particolare riferimento all'utilizzo dei DAE. L'**articolo 8**prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo. L'**articolo 9**concerne l'applicazione della presente legge nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

**La Commissione Igiene e sanità nella seduta in sede deliberante del 27.5.21 ha approvato con modificazioni il provvedimento.**